



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 836

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 7 dicembre 2017

## I N D I C E

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 11

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 16

*Plenaria* . . . . . » 17

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 27

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)* . . . . . » 30

*Plenaria* . . . . . » 30

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)* . . . . . » 47

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 48

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	53
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	55
---------------------------	---	----

---



## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

Giovedì 7 dicembre 2017

**Plenaria**

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1496) GASPARRI e SCOMA. – Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste*

*(2269) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

*(2336) Angelica SAGGESE. – Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

*(2377) CENTINAIO ed altri. – Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

*(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Esame congiunto e rinvio)*

Il presidente MUCCHETTI avverte che, in accordo con il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, Mauro Maria Marino, si è convenuto di svolgere nella seduta odierna solo la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo, rinviando la successiva organizzazione dei lavori a una riunione degli Uffici di Presidenza e a una seduta plenaria delle Commissioni riunite da convocare per la prossima settimana.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il quale avverte che seguirà con assiduità l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e le audizioni che le Commissioni riunite dovessero decidere di svolgere. Si riserva di chiedere un chiarimento alla senatrice Pezzopane, relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione, che non è presente nell'odierna seduta, in merito alla sua posizione sul disegno di legge di iniziativa del Governo, anche alla luce dell'emendamento da lei presentato in occasione dell'esame del decreto-legge in materia fiscale, con il quale proponeva una proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, dopo aver precisato che la relazione che si appresta a svolgere è stata concordata con la senatrice Pezzopane, relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione, illustra i provvedimenti in titolo, in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

L'Atto Senato 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, conferisce al Governo una delega per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e si compone di 2 articoli.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, tra i quali segnala: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali, nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia; la determinazione, con normativa primaria, di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e delle modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca delle stesse; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e del riordino delle concessioni ad uso abitativo.

Il comma 2 stabilisce che le norme sulle concessioni a uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, né agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, preposti a servizi di pubblico interesse.

Il comma 3 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità indicate ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o

più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Vi è anche il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della cosiddetta direttiva Bolkenstein.

Il comma 5 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative e correttive.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'Atto Senato n. 1496, soffermandosi in particolare sugli articoli 2 e 3. L'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'individuazione delle aree oggetto di concessioni per lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative, per le quali si richiede l'esclusione dal demanio marittimo, con sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle aree medesime; tali aree passano al patrimonio disponibile e sono cedute, riconoscendo il diritto di opzione al loro acquisto e di prelazione a favore dell'attuale concessionario, il quale, se non optante, ha diritto a un indennizzo da parte del subentrante, pari al valore dell'azienda.

L'articolo 3 individua le modalità per la definizione del prezzo della cessione delle aree in questione, nonché nuove concessioni relative alle aree rimanenti nel perimetro del demanio, prevedendo il riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante. Anche in questo caso, per il concessionario non optante è previsto un indennizzo a carico del subentrante. Sono dettate norme volte a disciplinare il regime transitorio.

Passa poi a illustrare l'Atto Senato n. 2269, che prevede, all'articolo 1, una disciplina transitoria della durata delle concessioni in essere, all'articolo 2, criteri per l'assegnazione di nuove concessioni e, all'articolo 3, la clausola di invarianza finanziaria.

Più nel dettaglio, secondo l'articolo 1, la durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative dovrà essere fissata in un massimo di trenta anni e la durata effettiva della concessione commisurata agli investimenti immobiliari, infrastrutturali e relative alle attrezzature già effettuati e a progetti di sviluppo che prevedano nuovi investimenti e interventi rispettosi dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, purché siano rispettati una serie di requisiti.

Al successivo rinnovo, dopo il periodo transitorio di un massimo di trenta anni, le concessioni in essere saranno assegnate mediante le procedure competitive previste dall'articolo 2, che devono prevedere, in caso di rilascio, un equo indennizzo del concessionario uscente pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 prevede inoltre che anche le nuove concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, assegnate dalla data di entrata in vigore della legge, siano affidate mediante procedure competitive di selezione, le cui modalità di svolgimento saranno individuate da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'Atto Senato n. 2336, composto da 19 articoli, stabilisce che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative siano affidate mediante procedure competitive di selezione. Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del disegno di legge, le quali vengono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2050.

Inoltre, definisce la durata delle concessioni, che non può essere inferiore a sei anni né superiore a venti; fissa le modalità di affidamento delle stesse; detta misure in materia di indennizzo in favore del concessionario uscente, con una disciplina specifica per la fase transitoria; prevede l'attribuzione di un *rating* di legalità per le imprese che intendano partecipare a procedure di selezione per le concessioni e la definizione di un sistema di premialità per le aziende balneari che dimostrino di aver promosso azioni di tutela ambientale, sociale ed economica nei confronti dei territori di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Infine, illustra l'Atto Senato n. 2377, che, all'articolo 1, stabilisce il prolungamento delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2015 per un periodo di trent'anni, a fronte di un impegno da parte degli attuali gestori a effettuare i necessari investimenti per la riqualificazione delle aree demaniali nell'osservanza di una serie di requisiti. Al termine del periodo transitorio, il successivo rinnovo delle concessioni avviene attraverso procedure competitive che prevedono, tra le altre cose, un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 disciplina la procedura di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni di beni demaniali marittimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione e dal nuovo codice degli appalti, mentre l'articolo 3 abroga l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che proroga le concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2020, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver ricordato il clima di incertezza in cui si trova il settore, che mette a rischio anche gli investimenti, e la generale richiesta, da parte degli operatori economici, di un intervento normativo che garantisca stabilità temporale alle concessioni in essere e un quadro normativo certo, auspica la massima celerità possibile nell'esame delle iniziative in titolo.

Preannuncia quindi che proporrà di assumere a base dell'esame congiunto l'atto Senato n. 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando come tale disegno di legge assicuri agli operatori del settore, a suo avviso, una serenità maggiore rispetto a interventi di mera proroga delle concessioni in essere.



Segue un dibattito sull'ordine dei lavori.

Interviene nuovamente il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il quale, dopo aver osservato che a suo giudizio la direttiva servizi n. 2006/123/UE (cosiddetta direttiva Bolkestein) dovrebbe essere oggetto di una radicale riconsiderazione, sottolinea la rilevanza e la delicatezza delle questioni disciplinate dalle iniziative in titolo che, a suo parere, richiedono un esame particolarmente approfondito. A tal fine ritiene necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che veda il coinvolgimento non solo degli operatori del settore, ma anche di rappresentanti dell'Unione europea e di altri Parlamenti nazionali, che portino le esperienze dei rispettivi Paesi.

In conclusione, invita a fare bene piuttosto che in fretta.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime una posizione contraria a quella del senatore Gasparri e sottolinea che, se non si fosse trattato di una norma di delega, il Gruppo del Partito Democratico sarebbe stato favorevole a un esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2957.

Il testo già esaminato dalla Camera dei deputati, che andrebbe approvato definitivamente in tempi brevi, anche in pochi giorni, rappresenta infatti a suo parere un punto di equilibrio tra le molte, diverse e spesso poco compatibili posizioni in campo, tra normative europee e nazionali e pronunce giurisprudenziali, individuando criteri condivisi dalla maggioranza degli operatori, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di un adeguato periodo transitorio. Non approvare definitivamente il disegno di legge n. 2957, al contrario, significherebbe lasciare in una situazione di incertezza migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori.

Annuncia quindi che il Gruppo del Partito democratico non chiederà lo svolgimento di audizioni né presenterà emendamenti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), nel sostenere la posizione già espressa dal senatore Gasparri, sottolinea la rilevanza del tema in esame, che coinvolge circa 30.000 operatori e un milione di lavoratori. A suo parere il testo approvato dalla Camera richiederebbe alcune modifiche, sollecitate anche da alcune associazioni di categoria, tra le quali cita Assobalneari. In conclusione, invita le Commissioni riunite a compiere un adeguato e approfondito esame, come peraltro è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, e concorda pertanto nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), pur valutando positivamente il testo approvato dalla Camera dei deputati, giudica necessarie alcune modifiche relativamente ai temi del legittimo affidamento e del periodo transitorio, senza impedire comunque la conclusione dell'*iter* entro la fine della legislatura.

Quanto alle eventuali audizioni, ritiene utile convocare le associazioni di categoria contrarie al provvedimento.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) interviene per esprimere perplessità sulla posizione assunta dal senatore Tomaselli e dichiararsi invece in linea con quanto dichiarato dalla senatrice Pelino e dal senatore Gasparri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente MUCCHETTI, facendo seguito a quanto anticipato in apertura di seduta, propone di convocare le Commissioni riunite, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, alle ore 13 di martedì 12 dicembre, in sede di Uffici di Presidenza riuniti per programmare il seguito dell'esame dei disegni di legge 1496, 2269, 2336, 2377 e 2957 e, in sede Plenaria, alle ore 13,15, del medesimo giorno.

Concordano le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 10.*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 7 dicembre 2017

**Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'economia circolare**

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Galletti e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro GALLETTI illustra il Documento di inquadramento dell'economia circolare e di posizionamento strategico dell'Italia sul tema, che verrà presentato in Consiglio dei Ministri entro la fine del 2017 e che consegna agli atti della Commissione.

Ricorda che tale documento, che è in continuità, tra l'altro, con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, è stato sottoposto ad una consultazione pubblica molto partecipata, è il frutto della collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e rappresenta un pezzo importante per l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Governo il 2 ottobre 2017.

In premessa chiarisce che l'intento è di arrivare ad un uso più efficiente delle risorse e all'adozione di modelli di produzione più sostenibili. A tal fine l'Italia sarà dunque chiamata a sviluppare nuovi modelli di *business* che sappiano valorizzare al meglio il *Made in Italy* e il ruolo delle piccole medie imprese, alle quali verrà chiesto un alto grado di innovazione.

Passa poi a descrivere la struttura del documento, nel quale si definisce l'economia circolare, indicandone i principi e gli obiettivi; si fotografa la situazione attuale, con riferimento al contesto italiano, europeo e internazionale; si affronta il tema delle imprese, dei consumatori e degli strumenti economici e fiscali; si descrive la fase di transizione, con l'obiettivo di ripensare il concetto di rifiuto, promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili, affrontare il tema delle risorse e dei prodotti, individuare gli indicatori necessari.

Quanto ai principi e agli obiettivi dell'economia circolare, ribadisce l'importanza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse e dell'adozione di un nuovo modello integrato di produzione, distribuzione e consumo.

Relativamente alla fotografia della situazione attuale, ricorda la nascita e lo sviluppo del concetto di economia circolare, le principali azioni in materia perseguite da paesi come Giappone, Cina, Stati Uniti, Germania, Francia, regno unito i Paesi Bassi, nonché lo stato dell'arte in Italia, con le ottime *performance* dei settori di riciclo.

Per quanto riguarda le imprese, chiarisce che il *design* avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo di prodotti che rispecchino i principi dell'economia circolare. La realizzazione di un nuovo prodotto dovrà infatti avvenire seguendo i principi dell'*ecodesign* e tenendo in stretta considerazione, tra gli altri, i materiali, i processi produttivi, la riparabilità, la manutenzione, il riutilizzo, la raccolta e la rigenerazione.

Ricorda quindi la grande importanza della costituzione di filiere di produzione, nonché dei nuovi modelli d'impresa, che dovranno considerare anche le forniture e gli acquisti sostenibili, il recupero, il riuso e di riciclo delle risorse, l'estensione della durata del prodotto, le piattaforme di condivisione e il modello di business «dal prodotto al servizio».

Si sofferma poi sul tema dei consumatori, che considera i veri protagonisti della sfida verso nuovi modelli di consumo. A suo parere tuttavia andrà varato un piano nazionale di educazione e comunicazione ambien-

tale per formare una generazione di cittadini critici, consapevoli e informati, capaci di scegliere e premiare i prodotti a maggior valore aggiunto nonché le attività di riparazione e quelle che mettono in condivisione prodotti servizi.

Infine, affronta la questione della tracciabilità delle risorse, dei prodotti e delle filiere e alla predisposizione di un registro delle filiere tracciate, evidenziando che alcune imprese italiane del settore raccolta, recupero e riciclo si sono già attivate con azioni di tracciabilità di filiera per qualificare i materiali e fornire maggiori garanzie al mercato e al consumatore.

Conclude sottolineando che, a suo giudizio, proprio le filiere di produzione e la tracciabilità dei materiali potranno rappresentare un ulteriore strumento di tutela delle produzioni nazionali.

Il presidente MUCCHETTI invita i senatori che intendono porre quesiti o chiedere chiarimenti a intervenire.

La senatrice PUPPATO (PD) esprime apprezzamento per l'attenzione riservata dal Ministro sul tema dell'economia circolare, che ha costituito uno dei temi di intervento dell'Italia nelle ultime Conferenze delle Parti per il contrasto ai cambiamenti climatici (COP 21, COP 22 e COP 23). Evidenzia poi le problematiche connesse agli impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti nell'ambito dei quali – come ha appurato la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie – si sono verificati circa 300 incidenti negli ultimi anni. Nel corso delle indagini della Commissione di inchiesta sono inoltre emerse criticità a cui urge dare una risposta, quali le modalità con cui sono redatte le cosiddette «White List», la necessità di un coordinamento istituzionale nelle verifiche sugli impianti di trattamento, nonché l'attribuzione dei codici CER e il tema dell'*End of Waste*. Sottolinea infine la necessità di realizzare una rete di impianti per il trattamento dei rifiuti e il riciclo di materie efficienti e libera da condizionamenti malavitosi, per poter cogliere le prospettive occupazionali e di sviluppo che l'economia circolare offre.

Il senatore VACCARI (PD) ringrazia preliminarmente il Ministro per il contributo reso alle Commissioni riunite, apprezzando che – nel documento illustrato – siano inclusi molti degli indirizzi contenuti nelle risoluzioni approvate dalla Commissione ambiente sul tema dell'economia circolare nel corso di questa legislatura (Risoluzioni Doc. XXIV, n. 51, Doc. XVIII, n. 80, Doc. XVIII, n. 134 e Doc. XVIII, n. 211). Una novità importante è costituita dall'attenzione alle piccole e medie imprese, elemento già posto in risalto nell'ambito della consultazione pubblica condotta dalla Commissione ambiente nell'aprile del 2016. Un ulteriore elemento di interesse è la elaborazione dei criteri ambientali minimi (CAM) rispetto ai quali la Pubblica Amministrazione è chiamata ad assumere precisi impegni. Raccomanda infine la celere definizione della regolamentazione dell'*End of Waste*, onde sottrarre le materie prime seconde dal ciclo di rifiuti.

Questo aspetto è stato particolarmente evidenziato, anche in considerazione dei risvolti connessi a possibili attività criminali da parte della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro, preceduto e preparato da una consultazione pubblica e da un attento confronto sul territorio con le imprese e con i consumatori. Vi è ormai una diffusa sensibilizzazione sui temi dell'economia circolare, sia nel mondo della produzione, sia tra i consumatori; e nonostante molti di questi ultimi siano ancora guidati nelle proprie scelte da prevalenti ragioni economiche, registra con soddisfazione l'incremento della quota di consumatori attenti ai temi della qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti. Sollecita una forte accelerazione nelle iniziative in materia, soprattutto in tema di *ecodesign*, segnalando l'esigenza di intervenire sulle dimensioni degli imballaggi con conseguente riduzione dei costi di trasporto, e di valorizzazione delle filiere di produzione e tracciabilità dei prodotti come elemento di garanzia della qualità anche ecologica. Ricorda, al riguardo, che la Commissione industria ha all'ordine del giorno un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, atto Senato n. 2308, che auspica possa essere definitivamente approvato prima della conclusione della legislatura.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) chiede quali siano i margini per una imposizione fiscale differenziata e per un sistema di appalti pubblici, che favoriscano le imprese che adottano i criteri dell'economia circolare. Chiede poi quale sia lo stato dell'arte del pacchetto normativo dell'Unione europea sul tema in parola. Esprime infine una nota di insoddisfazione sulla incapacità – più volte segnalata al Ministero – di incrementare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sottolineando che ben due terzi di tali rifiuti non riescono ancora ad essere incanalati nella corretta filiera di lavorazione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico sul tema dell'economia circolare. La progettazione dei beni di consumo e la loro riciclabilità rappresentano una sfida che richiede l'impegno congiunto di tutti i Dicasteri, poiché la circolarità dell'economia non interessa soltanto le aziende produttrici di beni, ma il sistema economico e sociale nel suo complesso. Osserva infine che le città interessate dal progetto pilota del Ministero dell'ambiente – Milano, Bari e Prato – sono anche laboratorio per lo sviluppo delle più avanzate tecnologie telematiche. Ciò accresce le potenzialità occupazionali e di sviluppo già insite nell'approccio dell'economia circolare.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) condivide l'importanza riservata ai temi dell'economia circolare sottolineando tuttavia l'esigenza di rendere compatibili tali modelli produttivi con le esigenze economiche delle im-

prese e l'adempimento degli oneri burocratici. Non va infine dimenticato che vaste aree del Paese vivono ancora situazioni di grave disagio sotto il profilo ambientale, proprio in ragione della incapacità di gestire le più elementari attività di riciclo e smaltimento dei rifiuti.

Il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione MUCCHETTI (*PD*) chiede al Ministro di considerare se non sia utile inserire, tra le città pilota citate nel suo intervento, città capoluogo di provincia dotate di un elevato livello di servizi pubblici locali esercitati da aziende municipalizzate o ex municipalizzate di grande tradizione.

Il ministro GALLETTI interviene in replica condividendo le osservazioni emerse. Fa quindi presente che il documento oggi illustrato sarà approvato entro il prossimo anno e che la fiscalità ambientale di vantaggio rappresenta un aspetto critico che può accelerare l'adozione di modelli di economia circolare. Sotto questo profilo, è necessario ricercare una convergenza a livello europeo. Per il momento, l'orientamento del Ministero è quello di indirizzare verso percorsi più virtuosi risorse che attualmente sono destinate a sussidi dannosi per l'ambiente. Per sua stessa natura, tale processo richiede tempi lunghi. Rammenta inoltre che la elaborazione della strategia nazionale per l'economia circolare è già improntata agli orientamenti di livello europeo. Infine, la scelta delle città di Milano, Bari e Prato mira ad avviare una sperimentazione in diverse aree del territorio nazionale e su realtà cittadine di dimensioni differenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

Comunica infine che la documentazione depositata dal Ministro, poiché nulla osta da parte sua, sarà pubblicata sulle pagine *web* delle due Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 dicembre 2017

**Sottocommissione per i pareri**

217<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*(57/bis) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere favorevole su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo necessaria l'approvazione dell'emendamento 6.1, in considerazione dei rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio con il quale, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge approvata dal Senato il 6 ottobre 2016 e dalla Camera il 3 ottobre 2017.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 6.1.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 8,55.*



**Plenaria****532<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 480)**

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

IL PRESIDENTE comunica che, in occasione dell'audizione informale dei componenti della Commissione istituita dal Governo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, svoltasi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di martedì 5 dicembre, è stata depositata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

In qualità di relatore, illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime un giudizio critico sulla proposta di parere, sostanzialmente analoga a quella presentata presso l'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento. A suo avviso, esso è frutto di un accordo tra le stesse forze politiche che hanno sostenuto la legge elettorale.

Nell'esprimere insoddisfazione per le osservazioni contenute nella proposta, si sofferma sulla definizione dei collegi nella regione Lazio. In proposito, sarebbe stato necessario, a suo avviso, inserire – almeno di forma di osservazione – un rilievo riguardante la composizione dei collegi uninominali Camera per la circoscrizione Lazio 1, al fine di evitare la frammentazione del territorio del comune di Roma, determinata dall'inse-

rimento di una zona cittadina nel collegio uninominale Lazio 07 (Roma-Ciampino-Pomezia).

Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice De Petris, esprime riserve sull'esito dei lavori della Commissione, che – a suo avviso – non hanno tenuto conto delle posizioni delle diverse forze politiche. Ritiene, infatti, che la proposta di parere sia il frutto di un accordo solo fra alcuni Gruppi parlamentari e il Governo.

Ritiene che la votazione sulla proposta sia solo l'epilogo di un percorso che, a partire dall'approvazione di una legge elettorale censurabile sotto molti aspetti, è finalizzato a consegnare il Paese a un Governo sostenuto da una maggioranza eterogenea e trasversale.

Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) rileva che, a seguito dell'audizione del Presidente dell'ISTAT e degli altri membri della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è potuto prendere atto della sostanziale compiutezza del lavoro svolto. Al contempo, è apparso necessario introdurre alcuni correttivi che, all'interno dei limiti posti dai principi e criteri direttivi della legge delega, potesse consentire soluzioni più rispondenti alle esigenze di omogeneità dei bacini.

Condivide le osservazioni contenute nella proposta di parere, che – a suo avviso – consentono modifiche migliorative allo schema di decreto legislativo.

Valuta anche con favore la scelta di esprimere un parere coerente con quello che sarà espresso dall'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla votazione, in coerenza con la posizione fortemente critica manifestata nel corso dell'esame parlamentare di approvazione della legge elettorale.

Nel convenire con le considerazioni critiche espresse dalla senatrice De Petris e dalla senatrice Lo Moro, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere siano frutto di un accordo solo tra alcune forze politiche, grazie al quale il Governo potrà modificare lo schema di decreto legislativo secondo le proprie determinazioni, giustificando le sue scelte con l'esigenza di recepire i rilievi formulati nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BRUNI (*GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)*) ritiene che il lavoro sia stato caratterizzato da un'impropria accelerazione dei tempi, che non ha consentito di approfondire le molteplici questioni coinvolte allo scopo di superare le più rilevanti criticità.

In particolare, ritiene che la scelta di basarsi sui collegi definiti nel 1993 riveli una scarsa considerazione delle profonde mutazioni intervenute, sotto il profilo socio-economico, in molte zone del Paese.

Si rammarica, inoltre, del mancato accoglimento di alcuni rilievi, da lui proposti, con riferimento specifico alla regione Puglia, allo scopo di rendere più omogenei i relativi bacini elettorali e così assicurare una rappresentanza parlamentare più capace di rispondere alle esigenze del territorio.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzata dal relatore, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (n. 473)**

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Naccarato, presenta una proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2723) ALBERTINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità**

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2891. Assorbimento del disegno di legge n. 2723)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in assenza di interventi in discussione generale, di adottare come testo base il disegno di legge n. 2891, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo una verifica per le vie brevi, comunica che i Gruppi parlamentari hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Risulta, pertanto, assorbito il disegno di legge n. 2723.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 480**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;

la disciplina di delega individua infatti, assieme ad alcuni criteri obbligatori, un insieme di criteri da applicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e delle caratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimento dell'integrità del territorio comunale;

in tal senso, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali;

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 – Tabelle B.1 e B.2),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio. In proposito, al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa, è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricom-

prendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3, comma 1, che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applichi nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

andrebbe valutata, al contempo, l'opportunità di fare riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge che dispone il distacco dal Veneto al Friuli Venezia Giulia del comune di Sappada che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio uninominale 07 (Belluno). Il testo approvato dal Parlamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine». Appare dunque opportuno specificare che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una Regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;

nella circoscrizione del Senato Piemonte, appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01, per garantire la coerenza economico-sociale del territorio, unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05 (Ivrea) e Piemonte 1-07 (Settimo Torinese) e aggregando, di conseguenza, i collegi della Camera Piemonte 1-09 (Pinerolo) con il collegio Piemonte 1-08 (Moncalieri);

nella circoscrizione del Senato Emilia-Romagna, appare opportuno trasferire i comuni di Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola dal collegio uninominale Emilia-Romagna 06 (Reggio nell'Emilia) al collegio uninominale Emilia-Romagna 05 (Modena), al fine di assicurare la conti-

nuità e l'omogeneità del territorio. I quattro comuni, infatti, costituiscono un'unione insieme ai comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario, che però sono aggregati al collegio di Modena. Appare dunque necessario ricomporre ad unità un territorio che condivide una comune pianificazione urbanistica, sociale ed economica;

nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ricorrendo ai collegi uninominali del 1993. Tale metodo è ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana, tale metodo è stato derogato, portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute necessarie dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 165 del 2017, per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare sottraendo dal collegio Toscana 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e inserendoli nel collegio Toscana 09 (Lucca); sottraendo dal collegio Toscana 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano e inserendoli nel collegio Toscana 06 (Pistoia); sottraendo i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio Toscana 12 (Siena) e inserendoli nel collegio Toscana 14 (Grosseto), in quanto comuni situati nella provincia di Grosseto; sottraendo il comune di Castelfiorentino dal collegio Toscana 11 (Poggibonsi) e inserendolo nel collegio Toscana 04 (Empoli), al fine di un'adeguata compensazione della popolazione residente; sottraendo il comune di Camaiore dal collegio Toscana 09 (Lucca) e inserendolo nel collegio Toscana 08 (Massa), anche in questo caso per compensare la popolazione; sottraendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio Toscana 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio Toscana 07 (Arezzo), per assicurare maggior omogeneità territoriale;

nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza, è opportuno sottrarre il collegio uninominale Toscana 04 (Empoli) dal collegio plurinominale Toscana 02 e inserirlo nel collegio plurinominale Toscana 03. Occorre altresì sottrarre il collegio uninominale Toscana 05 (Prato) dal collegio plurinominale Toscana 03 e inserirlo nel collegio plurinominale Toscana 01;

nella circoscrizione della Camera Umbria, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, si evidenzia l'esigenza di sottrarre i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera Umbria 03 (Terni) e di aggregarli al collegio uninominale Umbria 02 (Foligno);

nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia si sarebbe potuto effettuare trasferendo alcuni comuni della provincia di Viterbo, inseriti nel collegio di Civitavecchia, nel collegio della provincia di appartenenza, così riportandoli all'interno della loro naturale sede amministrativa e organizzativa. In tale caso, si sarebbe potuto realizzare un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire i due collegi uninominali della Camera, trasferendo i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio uninominale Lazio 02 (Civitavecchia) al collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo) e trasferendo il comune di Mazzano Romano dal collegio uninominale Lazio 01 (Viterbo) al collegio uninominale Lazio 02 (Civitavecchia);

nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di trasferire il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale Abruzzo 03 (Pescara) al collegio uninominale Abruzzo 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;

nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, trasferire i comuni di Casandrino, Melito di Napoli e Mugnano dal collegio uninominale Campania 01 (Giugliano in Campania) al collegio uninominale 04 (Casoria) e trasferire i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Fratta Minore dal collegio uninominale 04 (Casoria) al collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania); tale soluzione permetterebbe di formare un nuovo collegio al Senato, aggregando il collegio uninominale Camera 05 (Napoli Arenella-Vomero) con il collegio uninominale Camera 04 (Casoria). In questo modo, il collegio uninominale 03 (Acerra Pomigliano) potrebbe essere aggregato al collegio uninominale 02 (Nola). Per tradizione e condizione socio-economica infatti i due collegi sono naturalmente affini, anche considerando che condividono la stessa diocesi e lo stesso tribunale;

nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno trasferire i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) al collegio uninominale 08 (Salerno);



nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico-culturale delle relative aree, anche in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio uninominale 01 (Potenza) andrebbe formato mediante l'aggregazione dei collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), così da essere orientato lungo l'asse autostradale; il collegio uninominale 02 (Matera) dovrebbe essere formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni di Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio uninominale 01 (Potenza);

con riferimento alla definizione dei collegi plurinominali per il Senato nella circoscrizione Sicilia, si ritiene più congrua una ripartizione della circoscrizione regionale in 2 collegi plurinominali in luogo di 3. Tale soluzione appare coerente con l'esigenza di assicurare la massima compattezza territoriale, evitando un'irragionevole scomposizione del territorio. Il secondo dei tre collegi plurinominali, nell'aggregare i collegi uninominali di Agrigento, Gela e Messina, presenta infatti un profilo geografico irregolare, in quanto attraversa la Regione da nord a sud e da est a ovest, in tal modo unificando territori tra loro disomogenei sul piano economico-sociale e per caratteristiche storico-culturali. Appare pertanto più corretta la previsione di due soli collegi plurinominali, a est e a ovest dell'isola, che potrebbero coincidere con le due circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati. Tale scelta, peraltro, si pone in piena sintonia con le osservazioni del Governo contenute nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo;

nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, appare necessario ricomporre nei collegi i comuni della provincia di Catania. Pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) occorre aggregare i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; occorre di conseguenza sottrarre al collegio uninominale 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; appare, altresì, necessario aggiungere al collegio uninominale 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e sottrarre ad esso il comune di Belpasso; al collegio uninominale 09 (Avola) occorre sottrarre di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio uninominale 10 (Siracusa) è necessario sottrarre di conseguenza il comune di Carlentini;

nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione, in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico-sociale, storico-culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali, e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 dicembre 2017

**Plenaria****442<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

(2835) *Deputato VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente CASSON avverte che sul disegno di legge in titolo sono pervenuti i pareri non ostativi, rispettivamente, della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Bilancio. Avverte quindi che non essendo stati presentati emendamenti

si passa alla votazione finale del disegno di legge in esame nel suo articolo unico, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Movimento 5 Stelle, osserva che con il disegno di legge in titolo – che apporta delle modifiche alle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni quali risultanti dalla riforma della geografia giudiziaria di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 – la maggioranza di Governo riconosce implic-

tamente che la predetta riforma deve essere sottoposta a ulteriori correttivi, essendo noto che anche in altre aree del paese – cita come esempio il caso del tribunale di Bassano del Grappa – sono presenti analoghe situazioni problematiche. Ricorda quindi che il Movimento 5 Stelle durante il corso dell'intera legislatura ha avanzato diverse proposte di modifiche sul tema in questione, dichiarando a più riprese che la riforma ha prodotto in molti casi effetti insoddisfacenti dal punto di vista della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dichiarando il voto favorevole sul disegno di legge in votazione, osserva che il Gruppo di Forza Italia ha pure proposto diverse modifiche ai citati decreti legislativi, tra l'altro anche per porre rimedio alla situazione grave di alcuni uffici giudiziari come, ad esempio, quelli di Rossano e di Vigevano.

La senatrice GINETTI (*PD*), innanzitutto, esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto tra il Governo e i diversi Gruppi parlamentari in ordine alla necessità di apportare le modifiche oggetto del disegno di legge in titolo, osservando come l'originaria distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sui quali interviene il disegno di legge, abbia creato un grave disordine per una parte della popolazione umbra in ordine al «servizio giustizia». Consapevole che effetti distorsivi derivanti dalla riforma *de qua* si sono verificati anche in altre aree del paese, auspica che lo studio avviato dal Ministro della giustizia Orlando, per valutare l'impatto della nuova distribuzione a livello territoriale degli uffici giudiziari, possa costituire il punto di partenza, anche nella prossima legislatura, per ulteriori aggiustamenti in tema di geografia giudiziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CUCCA (*PD*) rappresenta che il calendario dei lavori dell'Assemblea, quale approvato nell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, relativamente alle prossime settimane fino alla pausa natalizia, non contiene, tra gli altri, il disegno di legge Atto Senato n. 2864, in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Commissione dopo che era stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Tenendo conto dell'importanza di un intervento tempestivo del legislatore in questa materia, propone ai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari presenti in Commissione di valutare la possibilità di convenire su una richiesta di riassegnazione del disegno di legge stesso alla sede deliberante.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo la ragionevolezza nel merito delle osservazioni testé riportate dal senatore Cucca, re-

plica che il Partito democratico e tutta la maggioranza di Governo hanno rifiutato un confronto costruttivo con l'opposizione ed hanno ritenuto prioritaria la calendarizzazione in Aula di altri disegni di legge, nonostante il loro carattere divisivo, e non già favorire il prosieguo dell'*iter* di un provvedimento come il disegno di legge n. 2864, che evidentemente non ha risonanza alcuna nelle imminenti campagne elettorali. Pertanto ritiene non sussistano le condizioni per accogliere la richiesta del senatore Cucca.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), concordando con i rilievi testé avanzati dal senatore Palma circa il comportamento della maggioranza in questa fase finale della legislatura, osserva con tono polemico che il Partito democratico ed il Movimento cinque stelle hanno condiviso la responsabilità di calendarizzare in Assemblea un provvedimento molto divisivo dal punto di vista politico, e assai controverso sotto l'aspetto giuridico, come il disegno di legge, Atto Senato n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) osserva che la Commissione dovrebbe cominciare l'esame quanto prima, eventualmente anche mediante una richiesta di riassegnazione alla sede deliberante, del disegno di legge, Atto Senato n. 2989, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, che è stato appena trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CASSON osserva, infine, che l'organizzazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane fino alla pausa natalizia potrà essere oggetto di un prossimo di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 dicembre 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 46**

*Presidenza del Vice Presidente  
CORSINI*

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,40*

*INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DELL'UCEI (UNIONE DELLE  
COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE)*

### **Plenaria**

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
CORSINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-  
razione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

IN SEDE REFERENTE

*(2971) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017*

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel maggio 2017, tra l'Italia e il Giappone, sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 7 articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui consolidare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi. L'obiettivo è, in particolare, agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e di produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale.

Il testo, dopo aver enunciato gli scopi dell'Intesa, istituisce un Comitato congiunto, preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, vietandone il trasferimento di prodotti a terzi senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.

Ci sono poi norme sul trattamento delle informazioni e dei documenti classificate, sulle modalità di risoluzione delle controversie interpretative o applicative, oltre a norme relative all'entrata in vigore, alla modifica ed alla denuncia del testo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza di finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 4.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.

Segnala che il Trattato riguarda la collaborazione con un Paese con cui l'Italia vanta ottime relazioni bilaterali e che in questo momento, come sappiamo, si trova in un contesto geopolitico molto delicato. Il rafforzamento di tale rapporto assume oggi un significato ancora maggiore, anche per le profonde tensioni che attraversano l'area e rischiano di coinvolgere anche il Giappone.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) chiede chiarimenti sui tipi di armamenti cui l'Accordo si riferisce e sul ruolo della NATO nei trasferimenti previsti.

Il relatore SANGALLI (*PD*) chiarisce che la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti sarà definita dal Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo. Chiari-  
sce inoltre che l'Accordo è un testo bilaterale stipulato tra Italia e Giappone. L'unico riferimento alla NATO consiste nel richiamo, presente nel preambolo dell'Accordo, al Partenariato individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO, firmato nel 2014. Ricorda inoltre che l'Accordo prevede che i trasferimenti debbano svolgersi con il rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

*(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Sanità, sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, che reca delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il provvedimento introduce uno specifico riferimento alla medicina di genere non-



ché all'età pediatrica, e contiene disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

I profili di interesse della Commissioni esteri sono piuttosto residuali e si rinvengono in relazione ai principi e criteri direttivi della delega legislativa. Qui si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell'Associazione medica mondiale.

A questo proposito si può ricordare l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1946, che è stato il primo strumento internazionale a sancire il godimento del miglior stato di salute come un diritto fondamentale di ogni essere umano. In linea con i principi dell'OMS, una serie di successive Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività, la cui tutela è obbligo degli Stati.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che è considerato come lo strumento centrale della protezione del diritto alla salute, riconosce ad esempio «il diritto di ogni individuo a godere del miglior stato di salute fisica e mentale». Il diritto alla salute è stato ulteriormente specificato anche da altre dichiarazioni, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria primaria (1978), la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000-2001), la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani (1997) e la Dichiarazione di Impegno sull'HIV/AIDS (2000), solo per citarne alcune.

A sua volta la già richiamata Dichiarazione di Helsinki del 1964, che pure non presenta contenuti giuridicamente vincolanti, raccoglie un insieme di principi etici riguardanti tutta la comunità medica in relazione alla sperimentazione umana. Il suo obiettivo è quello di fornire consigli ai medici e ad altri partecipanti alla ricerca medica che coinvolga i soggetti umani, puntando a salvaguardare la salute dell'essere umano e precisando che lo scopo della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani deve essere il miglioramento delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione.

Di relativo interesse internazionalistico, appare inoltre, nell'ambito del Capo II del disegno di legge, l'articolo 4 che reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, prevedendo, con riferimento alle Federazioni nazionali, che queste assumano la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni anche presso enti e istituzioni europei ed internazionali.

Da ultimo si segnala l'articolo 15 del disegno di legge, che introduce disposizioni di formazione medica specialistica e di formazione di medici di Paesi al di fuori dell'Unione europea prevede una marginale competenza del Ministero degli esteri. Il comma 2, in particolare, nel novellare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione, introduce un articolo (il 39-ter) contenente disposizioni per i medici extracomunitari, in cui si specifica che gli stranieri in possesso di una qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso strutture sanitarie italiane possano essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, per un periodo non superiore a due anni. La norma, in tal caso, prevede che, con decreto del Ministero della salute, di concerto – tra gli altri – con il Ministro degli esteri e il Ministero degli interni, siano definiti i requisiti professionali, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

In conclusione, non emergendo dunque profili di interesse che necessitino di approfondimenti ulteriori, propone che la Commissione formuli un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

#### IN SEDE REFERENTE

(2978) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

La relatrice GIANNINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante ratifica di accordi di sede con cinque organizzazioni internazionali: l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), la *Multinational Force and Observers* (MFO), il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) e il Consiglio d'Europa.

Le prime tre organizzazioni hanno già alcune strutture nel nostro Paese e dunque per loro il provvedimento prevede un aggiornamento dei precedenti Accordi di sede.

L'intesa con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), organizzazione che promuove lo stato di diritto e le pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo ed in situazioni *post*-belliche,

aggiorna l'Accordo di sede del 1992, in considerazione del mutamento del quadro istituzionale nel frattempo determinatosi e di altre specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione. Il testo consolida la presenza della sede in Italia dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero. Il nuovo Accordo, composto di 18 articoli e sottoscritto nel giugno scorso, dispone l'inviolabilità della sede centrale dell'Organizzazione, la sua protezione e concede l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso la struttura, analogamente a quanto fatto da altri Paesi.

Il secondo Accordo riguarda il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), organizzazione che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Il Centro ha stabilito dal 1950 la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, e vanta, fra l'altro, anche una delle biblioteche specializzate in conservazione di beni culturali più importanti del mondo. Il testo in esame, che aggiorna l'Accordo tra Italia e UNESCO del 1957, modifica la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiani i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Il testo concede altresì il versamento in unica soluzione di una cifra pari ad un milione di euro, a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede.

Lo scambio di Note del giugno 2017 tra l'Italia e la *Multinational Force and Observers* (MFO) è finalizzato ad emendare l'Accordo di sede del 1982, al fine di incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari presenti nel quartier generale di Roma, cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli con nazionalità italiana. La MFO, che trae origine dal Trattato di pace del 1979 fra Israele ed Egitto, è un'operazione multinazionale che svolge attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai. L'Italia, che è il quarto Paese contributore in termini di personale impiegato e che ospita appunto il quartier generale della struttura, ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione che c'è stata nel frattempo, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione del Sinai.

Il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) è invece un organismo, cui partecipano 85 Stati, per favorire la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico, la sua specificità consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. In particolare, la partecipazione al *Forum* internazionale dell'energia da parte dei Paesi consumatori-importatori di energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti vantaggi in ter-

mini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti alla definizione di tale strumento internazionale. Organi del *Forum*, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono il Comitato esecutivo, il Segretariato, un Gruppo di sostegno internazionale e un Comitato consultivo industria. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del *Forum*, per la cui operatività l'Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.

Da ultimo, ma non certo per importanza, c'è il *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia finalizzato ad attribuire all'unità, come sappiamo già operante a Venezia dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, preposto alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, anche in sinergia con l'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. Il Memorandum d'intesa, proposto dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il concorso fattivo del comune di Venezia e della regione Veneto.

Il disegno di legge di ratifica degli Accordi richiamati si compone di 4 articoli. Gli oneri economici sono valutati complessivamente in circa un milione di euro l'anno. ?

Considerato che quattro dei cinque Accordi rafforzano la presenza di Uffici di Organizzazioni internazionali in Italia, si tratta dunque di un provvedimento di grande rilevanza per il prestigio internazionale dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016**

(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'autunno 2016, tra l'Italia e l'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa.

Il contenuto dell'Accordo ricalca analoghi provvedimenti in materia già esaminati dalla Commissione. Il testo risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

L'Accordo, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa, individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Ci sono poi articoli per gli aspetti giurisdizionali, le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi, gli aspetti finanziari e legati alla proprietà intellettuale, nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 5.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) segnala l'opportunità di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima legislatura, vista anche la delicatezza del tema affrontato.

Il presidente CORSINI ritiene invece opportuno iniziare subito l'esame del provvedimento, anche perché la tempistica dello scioglimento delle Camere non è ancora fissata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2969) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016**

(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.

L'Accordo ricalca nel contenuto quello appena esaminato.

Il testo che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.500 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016*

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CORSINI (*Art.1-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016.

L'Accordo risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benessere della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) espone il contenuto del provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE), tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco.

L'Accordo è finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo, con la creazione di una zona pilota. La cooperazione sub-regionale, originariamente delimitata ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphael, è stata poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993 l'Accordo ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant'anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all'ambiente marino.

Rispetto al testo del 1976, il nuovo Accordo, che si inserisce nel quadro giuridico internazionale in materia, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, estende il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

L'Accordo istituisce una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento



alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

La Commissione è chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti, promuovendo, tra l'altro, ricerche e scambi di informazione, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento sugli inquinamenti marini e favorendo l'informazione e la partecipazione del pubblico.

L'Accordo prevede inoltre che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti e che la presidenza della struttura decisionale sia assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni.

Ciascuna delle Parti contraenti si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni.

Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio (capitolo 1617) del Ministero dell'Ambiente.

Dall'attuazione dell'accordo non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(57/bis) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice BERTOROTTA (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze sul disegno di legge che reca misure di contrasto al finanziamento delle imprese che producano mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 3 ottobre scorso, è stato poi rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 27 ottobre successivo per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il disegno di legge dà autonoma rilevanza normativa al divieto, già presente nella legge di ratifica della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, di finanziare società che svolgano attività di produzione, ven-

dita, distribuzione, importazione o esportazione di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster*. Il divieto è rivolto a banche, società di intermediazione, società di gestione del risparmio, società di investimento, fondi pensione e, in generale, a tutti gli intermediari finanziari. Il disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati che non osservino il divieto e per i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione o di direzione di tali organismi.

La Commissione aveva già esaminato il provvedimento il 3 febbraio 2016, formulando un parere favorevole sui profili di competenza. In quell'occasione la Commissione aveva espresso apprezzamento per l'impostazione globale della proposta legislativa, ispirata ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni in materia, sono adottati dalla componente più avanzata della comunità internazionale.

Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio motivato, pur rimarcando gli aspetti positivi del testo, in particolare il rafforzamento delle misure di contrasto alla produzione e al commercio delle mine, ha ravvisato alcuni profili di illegittimità costituzionale. L'articolo 6, comma 2, del disegno di legge, in particolare, dispone sanzioni meramente amministrative – e non già penali – a carico dei vertici delle società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di finanziamento legate alla produzione e sviluppo delle mine antipersona. La norma infatti priva di rilevanza penale le previsioni normative già esistenti, che si rinvergono, viceversa, nella legge 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine e nella già richiamata legge n. 95 del 2001, nonché nella legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa.

Le previsioni incriminatrici previste dalle norme vigenti, rileva il Presidente della Repubblica, risultano invero in attuazione degli obblighi internazionali contenuti, rispettivamente, nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo, del 2008, e nella Convenzione di Ottawa del 1997, ratificate dall'Italia. Le Convenzioni richiamate, all'articolo 9, richiedono infatti l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.

L'attenuazione della misura sanzionatoria disposta dall'articolo 6, del testo in esame risulterebbe dunque in violazione di un preciso obbligo internazionale del nostro Paese, costituendo di fatto un tentativo di eludere obblighi di incriminazione derivanti da convenzioni internazionali.

La Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, all'articolo 9, richiede infatti agli Stati parte di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata.

Anche la Convenzione di Ottawa del 1997 obbliga, fra l'altro, gli Stati a non usare mine anti-persona, a non sviluppare, produrre o acquisire, mine anti-persona, e a non intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

La Convenzione, peraltro, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce che ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutte le opportune misure legali, amministrative o di altro genere ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte.

L'Italia ha sempre avuto un impegno fattivo per la messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, anche attraverso un notevole sostegno al Fondo per lo Sminamento Umanitario.

La Commissione potrebbe dunque esprimere un parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso mira a rafforzare ulteriormente nel nostro ordinamento i meccanismi di contrasto alla diffusione ed alla vendita di tali ordigni, con la condizione che rispetto ai profili evidenziati dal Presidente della Repubblica si proceda ad introdurre correttivi idonei a rendere le disposizioni in linea con quanto previsto dalle richiamate Convenzioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(2972) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CORSINI (*Art.1-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dello Scambio di note tra l'Italia e il Libano per la proroga dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dalle Parti nel 2004.

Il Libano occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale. La presenza, inoltre, di un numero particolarmente elevato di rifugiati nel suo territorio, stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione, costituisce un ulteriore elemento di grande fragilità interna.

L'Italia, come noto, è presente in Libano da molti anni, non solo attraverso il personale dei vari organismi della cooperazione allo sviluppo ma anche nel quadro della missione internazionale UNIFIL, e ha saputo

guadagnarsi con la sua azione la stima ed il rispetto di tutti gli attori regionali.

Lo Scambio di note in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la durata dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dai due Paesi nel 2004.

La cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, concerne le questioni legate al *peace-keeping* ad alle operazioni umanitarie in ambito ONU, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio e il transito di materiali d'armamento, ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico.

Il disegno di legge non prevede spese ulteriori, ma fa riferimento alle risorse già disponibili a legislazione vigente, ovvero quelle previste dalla legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2004, che prevede una spesa di 12.500 euro annui, ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B**

La Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che i profili di interesse di interesse della Commissione esteri sono piuttosto residuali, rinvenendosi unicamente in relazione ai principi e ai criteri direttivi della delega legislativa laddove si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell'Associazione medica mondiale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57/bis**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

confermato l'apprezzamento per l'impostazione complessiva del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dalla parte più avanzata della comunità internazionale;

condiviso l'obiettivo di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie;

fatti propri i rilievi del Presidente della Repubblica in relazione ai contenuti dell'articolo 6, comma 2, che rischiano di determinare una depenalizzazione di alcune condotte di assistenza finanziaria – già sanzionate penalmente da disposizioni precedenti – a beneficio di società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di costruzione, produzione, sviluppo, detenzione, delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* o di parti di esse, costituendo di fatto una elusione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

con la condizione che i contenuti dell'articolo 6 siano resi conformi agli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CORSINI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10*

*INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI  
EUROPEI DEL PARLAMENTO DEL MONTENEGRO*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 7 dicembre 2017

**Plenaria****353<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente MARINELLO fa preliminarmente presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, senza i quali non è possibile procedere nell'*iter*.

Il relatore CALEO (PD) deposita gli emendamenti 12.1000, 25.1000, 28.1000 e 35.1000, pubblicati in allegato, soppressivi di parti del disegno di legge, i cui contenuti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), già approvato dal Senato.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritiene che la presentazione degli ultimi emendamenti del relatore sia prematura rispetto alla approvazione definitiva, non ancora avvenuta, del disegno di legge di bilancio. Stigmatizza inoltre che nella legge di bilancio siano state inserite disposizioni che hanno recepito questioni che avrebbero dovuto essere più propriamente dibattute nel disegno di legge di riforma delle aree protette. Auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio, presso la Camera dei deputati, non siano inserite altre disposizioni ambientali. Esprime



viva contrarietà sul fatto che il maxiemendamento posto al voto di fiducia fosse difforme da quanto approvato dalla Commissione bilancio, nonostante all'Assemblea siano state fornite le più ampie rassicurazioni in merito dal rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO fa presente che, se le disposizioni di carattere ambientale già inserite nel maxiemendamento approvato dal Senato non venissero confermate dalla Camera dei deputati, il relatore potrà ritirare gli emendamenti oggi presentati. Ricorda inoltre che, anche in passate manovre finanziarie, il testo posto al voto di fiducia sia stato, a seguito di successive verifiche contabili, diverso da quello approvato in Commissione. D'altro canto, il Governo può porre la fiducia sul testo del maxiemendamento che reputa più opportuno.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ribadisce che, fatta salva la libertà del Governo a cui fa riferimento il Presidente, rimane indiscutibile l'obbligo di trasparenza e la responsabilità dell'Esecutivo per le affermazioni rese dai suoi rappresentanti all'Assemblea.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) giudica che la trattazione da parte della Commissione bilancio, nell'ambito della manovra finanziaria, di disposizioni contenute in disegni di legge all'esame della Commissione ambiente espropri quest'ultima dalle sue competenze. Sono inoltre inaccettabili gli espedienti a tal fine posti in essere dalla Maggioranza e dal Governo, che sembrano più un «Gioco delle tre carte» che trasparenti procedure parlamentari. Invita pertanto il Presidente a valutare attentamente l'ammissibilità degli emendamenti oggi presentati e a farsi garante delle prerogative della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura di aver già vagliato l'ammissibilità degli emendamenti depositati e che nulla osta alla loro presentazione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa ai senatori Arrigoni e Pegorer nell'auspicio che la legge di bilancio non venga ulteriormente modificata. Ripercorre incidentalmente le vicende della dichiarazione di inammissibilità di un emendamento sui vitalizi, presentato dal suo Gruppo, osservando che lo stesso rigore non è stato applicato per l'esame delle proposte emendative che hanno modificato la legislazione sulle aree protette, sulle quali la Commissione ambiente è stata impegnata per oltre due anni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rivolge un appello al Presidente affinché vigili sulle modifiche che la Camera dei deputati apporterà al disegno di legge di bilancio, evitando che altre questioni di rilevanza ambientale siano in esso assorbite. In merito alla corrispondenza dei maxiemendamenti con gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, ricorda brevemente la vicenda della legge finanziaria 2008, allorché

nel maxiemendamento sul quale venne posta la fiducia fu inserita una disposizione grazie alla quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti risultarono beneficiari degli incentivi del cosiddetto «CIP 6».

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si associa ai Senatori già intervenuti, esprimendo la preoccupazione del suo Gruppo sulla questione dibattuta e rivolgendo l'invito al Presidente a farsi garante delle competenze della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura che vigilerà scrupolosamente sulle competenze della Commissione che si onora di presiedere e avvierà una tempestiva interlocuzione con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, fiducioso che criteri di ammissibilità più stringenti adottati in quella sede eviteranno ulteriori modifiche al disegno di legge di bilancio per il 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 478)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente MARINELLO comunica che sono pervenuti gli elementi istruttori richiesti alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.

Non essendovi interventi in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e quindi approvata.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2383, N. 2734 E N. 2582*

Il senatore VACCARI (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2383 da parte delle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

La senatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2734.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quali siano i tempi per la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582, il cui esame in sede referente è già stato concluso dalle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Il presidente MARINELLO assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2383 e n. 2734 procederà conformemente alle disposizioni del Regolamento. Fa infine presente al senatore Orellana che, nonostante la richiesta tempestivamente trasmessa al Presidente del Senato, la contrarietà del Ministero per lo sviluppo economico ha impedito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

**12.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1-septiesdecies.*

---

**25.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**35.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 7 dicembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,55.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Chiara BRAGA

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, Aldo Giubilaro**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Aldo Giubilaro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, accompagnato dalla dottoressa Alessia Iacopini, sostituto procuratore della Repubblica, che ringrazia della presenza.

Aldo GIUBILARO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, e Alessia IACOPINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Aldo GIUBILARO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, e Alessia IACOPINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi oggi, ha condiviso la proposta di prorogare alle ore 20 di martedì 12 dicembre il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio.

Con riferimento all'audizione appena svoltasi del dottor Giubilaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, fa presente di aver verificato presso gli Uffici in ordine alle circostanze dallo stesso dichiarate, secondo cui non sarebbe stata secretata la sua audizione svoltasi il 16 febbraio 2017 presso la prefettura di Grosseto nella parte in cui conteneva notizie riservate. Al riguardo, dopo aver compiuto una verifica della registrazione audio della seduta, oltre che del resoconto stenografico, rende noto alla Commissione che, nonostante l'audit fosse stato informato all'inizio della sua audizione della possibilità di secretare parti dell'intervento, non è mai stata rivolta alla presidenza alcuna richiesta in tal senso. Il resoconto dell'audizione, pertanto, è stato pubblicato integralmente, come comunicato allo stesso audit all'inizio della seduta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Giovedì 7 dicembre 2017

**Plenaria**

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*indi del Vice Presidente*  
BRUNETTA

*indi del Vice Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*indi del Vice Presidente*  
BRUNETTA

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV.

*SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 6 dicembre scorso, in merito alla programmazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane, precisando che non si è raggiunto un consenso unanime in merito alla forma di pubblicità da adottare per le audizioni concernenti Consoli, Zonin e D'Agui.

In base all'articolo 10, comma 5, del Regolamento interno, propone di svolgere tali audizioni in forma segreta.

L'onorevole TABACCI (*DeS-CD*) e il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannunciano il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dal Presidente.

Gli onorevoli ORFINI (*PD*), SIBILIA (*M5S*) e ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*) e il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannunciano il proprio voto contrario sulla predetta proposta.

Il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) e l'onorevole BRUNETTA (*FI-PdL*), osservando che si sarebbe potuta porre in votazione anche la modalità di pubblicità senza diretta audiovisiva, preannunciano il proprio voto contrario.

Si procede dunque alla votazione della proposta di segretare le audizioni concernenti Consoli, Zonin e D'Aguì, che risulta respinta a maggioranza.

Intervengono sui lavori della Commissione il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) e gli onorevoli BRUNETTA (*FI-PdL*), SIBILIA (*M5S*) e ORFINI (*PD*).

#### **Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Banca Etruria e Cassa di Risparmio di Chieti**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Intervengono, svolgendo le proprie relazioni, la signora GIORGIANNI e l'avvocato VESCOVINI, in rappresentanza dell'associazione Vittime Salvabanche.

L'onorevole BRUNETTA (*FI-PdL*) pone domande e, dopo un intervento dell'onorevole ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*), risponde l'avvocato VESCOVINI.

Intervengono successivamente l'avvocato ANGELETTI ed il signor SPALLINO, in rappresentanza dell'associazione Azionisti ex Banca Etruria.

Il PRESIDENTE informa la Commissione dell'arrivo di alcuni documenti da parte del Ministero dell'Economia.

Interviene infine il signor LACROCE, in rappresentanza delle Associazioni Amici di Banca Etruria e Comitato Azzerati dal Salva Banche.



Il PRESIDENTE propone di procedere in seduta segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 12 alle ore 12,05).*

Pongono domande agli auditi e formulano osservazioni gli onorevoli BRUNETTA (FI-PdL) e VILLAROSA (M5S) ed il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), cui replicano la signora GIORGIANNI, l'avvocato ANGELETTI ed il signor LACROCE.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,35.*





